



Città di Salve

# CORONAVIRUS

## MISURE PER IL CONTRASTO

Estratto Dpcm 11 marzo 2020

### 1. SOSPENSIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO.

Sono sospese le **attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

### 2. SOSPENSIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le **attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

### 3. SOSPENSIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'**allegato 2**.

### 4. SERVIZI GARANTITI

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

### 5. TRASPORTI

Il **Presidente della Regione** con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, **può disporre** la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione e alla soppressione dei servizi** in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il **Ministro** delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei **servizi automobilistici** interregionali e di **trasporto ferroviario, aereo e marittimo**, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

### 6. PRESTAZIONI LAVORATIVE P.A.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, **assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile** del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

### 7. ATTIVITÀ PRODUTTIVE/PROFESSIONALI

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- sia attuato il **massimo utilizzo** da parte delle imprese di **modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano **sospese le attività** dei reparti aziendali **non indispensabili** alla produzione;
- assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le **operazioni di sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

### 8. SPOSTAMENTI

per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano **limitati al massimo gli spostamenti** all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

### 9. INTESE DATORI-SINDACATI

in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, **intese tra organizzazioni datoriali e sindacali**.

### 10. LAVORO AGILE

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di **lavoro agile**.

### ALLEGATO 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

#### Restano aperti:

Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

### ALLEGATO 2 - SERVIZI PER LA PERSONA

#### Restano aperti:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attività connesse.